

EMILIO SERENI

COMUNITA' RURALI
NELL'ITALIA ANTICA

EDIZIONE ANASTATICA

"L'ERMA" di BRETSCHNEIDER - ROMA
1971

INDICE

<i>Prefazione</i>	p.	XIII
-----------------------------	----	------

PARTE I

LA SENTENTIA MINUCIORUM E LA COMUNITÀ RURALE NELLA LIGURIA ANTICA

La <i>Sententia Minuciorum</i> e la comunità rurale nella Liguria antica	p.	3
I. - La <i>Sententia Minuciorum</i>	>	6
1. <i>Il testo della Sententia</i> , p. 6. — 2. <i>Gli arbitri romani</i> , p. 9. — 3. <i>La situazione e l'ambiente storico della Sententia</i> , p. 13.		
II. - Comunità rurali nella Liguria antica	>	18
1. <i>Le comunità dell'Agro genuate</i> , p. 18. — 2. <i>Dalla comunità gentilizia alla comunità territoriale</i> , p. 25. — 3. <i>La comunità territoriale e il castelum nell'Agro genuate</i> , p. 29. — 4. <i>L'evol- uzione statale e i suoi limiti nell'Agro genuate</i> , p. 32. — 5. <i>Contese per l'ager publicus a Roma e nell'Agro genuate</i> , p. 36. — 6. <i>Gli agenti dell'evoluzione statale</i> , p. 40.		
III. - Comunità rurali e democrazia guerriera: Il quadro del- l'indagine	>	52
1. <i>Il quadro temporale dell'indagine: l'età della democrazia guerriera</i> , p. 54. — 2. <i>Il quadro geografico dell'indagine: l'area ligure</i> , p. 56. — 3. <i>La grande Liguria protostorica dei cicli mitici e i dati della linguistica</i> , p. 63.		

- IV. - Le fonti e il metodo p. 70
 1. *Le fonti epigrafiche*, p. 71. — 2. *Le fonti iconografiche*, p. 74. — 3. *Le fonti linguistiche*, p. 76. — 4. *Il metodo*, p. 85.

PARTE II

LA COMUNITÀ PRIMITIVA E LE ISTITUZIONI SOCIALI DELLA
LIGURIA NELL'ETÀ DELLA DEMOCRAZIA GUERRIERA

- La comunità primitiva e le istituzioni sociali della Liguria
 nell'età della democrazia guerriera p. 93
- V. - Gli aggruppamenti etnici » 95
 1. *L'ethnos ligure*, p. 100. — 2. *I tipi di aggregazione etnica: i popoli*, p. 103. — 3. *I tipi di aggregazione etnica: le confederazioni*, p. 116. — 4. *I tipi di aggregazione etnica: le tribù*, p. 122.
- VI. - La differenziazione esterna » 129
 1. *L'arretratezza ligure*, p. 130. — 2. *Differenziazione e individualità etnica*, p. 132. — 3. *Differenziazioni etniche e irradiazione urbana*, p. 136. — 4. *La politica e la differenziazione etnica*, p. 142.
- VII. - La guerra e la democrazia guerriera » 148
 1. *Il tipo delle imprese belliche*, p. 151. — 2. *Gli ordinamenti militari*, p. 154. — 3. *L'accentramento dei poteri in guerra e il popolo in armi*, p. 160. — 4. *Il potere di comando individuale*, p. 163. — 5. *Differenziazione sociale e iniziative belliche*, p. 168. — 6. *Armamento e tecniche militari*, p. 174.
- VIII. - La legge di popolazione » 179
 1. *L'emigrazione militare mercenaria*, p. 181. — 2. *Ver sacrum e emigrazione militare mercenaria*, p. 184. — 3. *L'emigrazione militare mercenaria e la crisi degli ordinamenti comunitari*, p. 190.
- IX. - La differenziazione interna e l'evoluzione statale delle comunità liguri » 201
 1. *La schiavitù*, p. 203. — 2. *Il lavoro salariato*, p. 206. — 3. *La differenziazione sociale*, p. 208. — 4. *La struttura per classi d'età*, p. 210. — 5. *La gerarchia sociale: i principes*, p. 214.

- 6. *L'assemblea popolare*, p. 216. — 7. *L'istituto monarchico nella Liguria protostorica*, p. 219. — 8. *Funzioni militari e funzioni magiche del re nella Liguria protostorica*, p. 228. — 9. *L'istituto monarchico nell'area ligure in età storica*, p. 238. — 10. *Evoluzione e crisi dell'istituto monarchico nella Liguria antica*, p. 247.

X. - La costituzione gentilizia p. 254

1. *La gens patriarcale e le tracce di ordinamenti matriarcali nella Liguria protostorica*, p. 254. — 2. *La gens matriarcale nella Liguria protostorica*, p. 265. — 3. *La crisi della gens matriarcale dall'età del bronzo all'età del ferro*, p. 281. — 4. *La gens patriarcale nella Liguria storica*, p. 290. — 5. *La crisi degli ordinamenti gentilizi e l'onomastica ligure*, p. 296.

PARTE III

GLI INSEDIAMENTI LIGURI

Gli insediamenti liguri p. 305

XI. - Le forme di insediamento » 307

1. *L'occupazione del suolo nel neo-eneolitico*, p. 308. — 2. *I dati linguistici nella denominazione del paesaggio ligure*, p. 314. — 3. *Il processo di insediamento dall'età del bronzo all'età del ferro*, p. 318. — 4. *Le unità etniche nel processo dell'insediamento: Celti e Liguri*, p. 322. — 5. *Il pagus come unità di insediamento*, p. 329.

XII. - Le tribù liguri. Il *Castelum* e il *Pagus* » 236

1. *Il pagus ligure*, p. 336. — 2. *Il pagus e la pieve nell'area ligure*, p. 342. — 3. *La configurazione del pagus ligure*, p. 344. — 4. *La costituzione del pagus nella Liguria antica*, p. 354. — 5. *Gli usi comunitari nel pagus*, p. 361. — 6. *Le iniziative belliche*, p. 369. — 7. *La lex pagana*, p. 372. — 8. *Castelum e pagus nella Liguria antica*, p. 377.

XIII. - *Vicus* e *gens* nella *Liguria antica* » 384

1. *Castelum e vici nell'area ligure*, p. 384. — 2. *L'insediamento per vici*, p. 387. — 3. *I tipi di insediamento: la comunità storica*, p. 389. — 4. *Castelum e pagus*, p. 396. — 5. *I vici nella circoscrizione territoriale del pagus*, p. 398. — 6. *Il vicus come unità di colonizzazione nell'area ligure*, p. 404. — 7. *I consorzi gentilizi*, p. 409. — 8. *Vivus e gens nella Liguria antica*, p. 419. — 9. *La « grande famiglia » e i suoi istituti nell'area ligure*, p. 428.

XIV. - Il *conciabulum*, le terre comuni e il compascuo . p. 441

1. *L'ager compascuus nella pratica gromatica romana*, p. 411. — 2. *Il compascuo intertribale nella Sententia Minuciorum e la sua condizione gromatica*, p. 449. — 3. *Il compascuo genuate e l'adtributio*, p. 454. — 4. *La qualitas agrorum nella Sententia*, p. 459. — 5. *La misura per extremitatem dell'Agro genuate e l'adtributio delle comunità rustiche a Genova*, p. 466. — 6. *La pertinenza dell'ager publicus nella Sententia*, p. 468. — 7. *L'origine e i termini della controversia*, p. 476. — 8. *La costituzione fondiaria indigena tradizionale e l'intervento romano nella Sententia*, p. 481. — 9. *L'ager privatus nelle comunità rustiche genoati*, p. 486. — 10. *Le terre comuni e il compascuo*, p. 492. — 11. *La condizione gromatica e giuridica del compascuo e la sua più tarda evoluzione*, p. 494. — 12. *Le communiones nella Tavola di Veleia*, p. 501. — 13. *Vicanalia: le terre compascuali dei vici*, p. 505. — 14. *La nomenclatura indigena delle terre comuni e compascuali*, p. 512. — 15. *Il paesaggio ligure e la nomenclatura indigena del compascuo: il monte*, p. 519. — 16. *Il paesaggio ligure e la nomenclatura indigena del compascuo: la selva*, p. 526. — 17. *Diboscamenti e dissodamenti nell'area ligure e nell'area celtica*, p. 531. — 18. *La degradazione del paesaggio nella Liguria antica*, p. 535. — 19. *Il paesaggio ligure delle terre a cultura: le pettieae*, p. 539. — 20. *Il paesaggio ligure e la nomenclatura indigena del compascuo: le lande*, p. 542. — 21. *La formante ligure in -asca nella designazione delle terre compascuali*, p. 553.

Note conclusive	»	557
Nota bibliografica	»	563
Indice dei nomi e delle materie notevoli	»	587
Indice delle tavole fuori testo	»	623

Questo volume è dedicato alla memoria dei miei compagni di lotta delle Alpi Marittime, combattenti per l'indipendenza d'Italia e di Francia, massacrati dalla polizia fascista e dalle SS hitleriane.

PREFAZIONE

I problemi delle più antiche comunità rurali, della loro costituzione fondiaria e sociale, delle loro origini e della loro evoluzione, sono tra quelli nei quali ogni studioso di storia e di cose agrarie si è scontrato, almeno una volta, nel corso delle sue ricerche. « Se ci troviamo così spesso imbarazzati — ha scritto Marc Bloch, in un volume che ha impresso il suo indirizzo a tutta una scuola di storiografia agraria in Francia — se ci troviamo così spesso imbarazzati a spiegarci, nella loro diversa natura, i principali regimi agrari praticati sui nostri territori, ciò avviene perché le loro radici si affondano troppo lontano nel passato. Della più profonda struttura delle società, dalle quali essi traggono la loro origine, quasi tutto ci sfugge ».

Tanto più vale, questo rilievo del Bloch, per i regimi agrari della nostra Penisola, ove la conquista romana, e poi duemila anni di storia, hanno in vaste regioni tramutato termini e cancellato confini, hanno profondamente arato e sconvolto un suolo, sul quale genti più antiche avevano pur già segnato la loro impronta. Vero è così che, tra noi, paesaggi e regimi agrari come quello del latifondo nel Mezzogiorno, delle zone a mezzadria nell'Italia centrale, di quelle a grande affittanza capitalistica nella Valpadana, sembrano in tutto da riportare, quanto alla loro formazione, non oltre l'età borghese moderna, o a quella comunale e feudale, o al più all'età della conquista romana. Ma come da un palinsesto, sotto la più moderna ed evidente configurazione, sovente affiora, nel dettaglio del paesaggio e dei regimi agrari, un sostrato più antico, che alle diverse figure del quadro ancora imprime una colorazione ed una tonalità caratteristica. Lo sa il riformatore, quando in una grande opera di bonifica agraria si trova ad affrontare il problema di insediamenti rurali, i quali sovente ripetono, nel loro tipo e nella loro dislocazione, antichissime ragioni che più non siamo capaci d'intendere; lo sa

lo storiografo, l'etnologo, il linguista, ch'egli affronti il problema delle origini del Comune rustico medievale e delle sue terre pubbliche, o quello del folclore o di una parlata locale.

È avvenuto così che, ai problemi delle più antiche comunità rurali della nostra Penisola, gli studiosi italiani e stranieri si siano dapprima rivolti risalendo a ritroso il corso della storia, ricercando nell'età preromana la ragione di istituti e di processi singolari, dei quali essi non riuscivano a darsi conto limitando la loro indagine alle età più tarde. Fu la volta, dagl'inizi del secolo scorso, dell'indirizzo inaugurato dal Niebuhr, con le sue ricerche sulla costituzione gentilizia; è stato più sovente il caso, nel nuovo secolo, di studiosi di storia medievale, che nel corso delle loro ricerche sulle origini del Comune rustico e delle terre pubbliche sono stati indotti ad indagare sull'eventuale continuità storica di quelle comunità medievali rispetto a quelle romane e preromane.

A tutt'oggi, i contributi più importanti che siano stati recati alla nostra conoscenza della costituzione, delle origini e dell'evoluzione delle più antiche comunità rurali della nostra Penisola — a parte le ricerche a carattere più strettamente archeologico — restano questi, forniti da studiosi che del problema non si sono occupati ex professo, ma solo in più o meno rapidi excursus da ricerche di storia medievale o romana. Basti ricordare lavori come quelli del Mengozzi, del Bognetti, del Formentini, del Serra, ai cui risultati abbiamo largamente fatto ricorso nella nostra indagine, e dei quali non siamo certo portati a sottovalutare i meriti. Ma resta il fatto che, ai problemi delle più antiche comunità rurali della nostra Penisola, l'interesse della maggior parte degli studiosi si è rivolto solo di riflesso e, per così dire, di scorcio: mentre, per la loro difficoltà e per la loro complessità stessa, tali problemi possono essere difficilmente affrontati senza il ricorso ad una trattazione speciale, che li inquadri nel più generale disegno della protostoria e della preistoria italiana.

Una ricerca approfondita sulla costituzione, sull'origine e sull'evoluzione delle più antiche comunità rurali della nostra Penisola presenta d'altronde, ci sembra, un interesse che non nasce solo da un suo valore strumentale, diciamo così, ai fini del chiarimento di problemi storiografici riferibili ad età più tarda, romana o medievale o moderna che sia. Il « miracolo » stesso della conquista romana, certo — per non accennare che ad uno di questi problemi — non potrà essere veramente chiarito, sinché non avremo una nozione più concreta della costituzione sociale di quelle popolazioni, sulle quali Roma venne allargando il suo dominio. Ma la ricerca sulla costituzione delle più antiche comunità

rurali della nostra Penisola presenta, di per se stessa, un interesse che non sfuggirà, ce lo auguriamo, al Lettore di questo volume, così come ha appassionato l'autore, man mano che gli se n'è venuto precisando il disegno.

La trattazione stessa della materia chiarirà le ragioni che ci hanno indotto a indirizzare verso la Liguria la nostra più specifica ricerca, ed a darle un carattere monografico. La mole e la varietà dei materiali e delle fonti disponibili avrebbe imposto a chiunque — e tanto più imponeva a chi scrive — la necessità di far ricorso alla competenza di specialisti, alla cui autorità abbiamo frequentemente fatto riferimento nelle note: non per inutile sfoggio, ma per doverosa modestia. Non siamo e non vogliamo essere di quei « marxisti » — dei quali Stalin parla nelle sue lettere sulla linguistica — che credono di poter fare a meno dei risultati del lavoro di quanti li hanno preceduti sulla via della ricerca. Proprio il metodo del materialismo storico, che ci ha guidati in questo studio, c'impondeva la più larga utilizzazione critica di tali risultati; e siamo stati particolarmente lieti di costatare quanto serio lavoro, in questo campo, la scienza italiana abbia già fornito, e come le sue più salde conquiste confermino i risultati della critica marxista e ne possano, ad un tempo, restare illuminate con l'apertura di nuovi orizzonti.

Se di questo nostro convincimento non saremo riusciti a far partecipe il paziente Lettore, ne facciamo colpa non al metodo della critica marxista, ma alle debolezze ed all'insufficienza di chi scrive: che non crederà inutile la sua fatica se altri sarà spinto, dalla lettura di questo volume, a far meglio (molto meglio) sulla via che vorremmo veder aperta, anche in questo campo, alla scienza italiana.

COMUNITÀ RURALI NELL'ITALIA ANTICA

Nec dubitamus multa esse quae et nos praeterierint. Homines enim sumus et occupati officiis, subsicivisque temporibus ista curamus, id est nocturnis, ne quis vestrum putet his cessatum horis. Dies vobis impendimus, cum somno valetudinem computamus, vel hoc solo praemio contenti, quod, dum ista, ut ait M. Varro, musinamur, pluribus horis vivimus; profecto enim vita vigilia est.

PLINIO, *Natur. Hist.*, Praefatio 18-19.

PARTE I

LA SENTENTIA MINUCIORUM
E LA COMUNITÀ RURALE NELLA LIGURIA ANTICA

LA SENTENTIA MINUCIORUM E LA COMUNITÀ RURALE NELLA LIGURIA ANTICA

Nell'anno 1506, Antonio Pedemonte, un contadino di Isola, presso Genova, nel dissodare un appezzamento di terra incolta, mentre più del solito spingeva a fondo il suo strumento di lavoro, sentì un intoppo. Incuriosito, volle vedere di che si trattasse; e, sgomberata la terra, ne estrasse una lastra metallica, che subito pensò di portare in città per farne denaro. Dopo varie vicende, la tavola bronzea — acquistata per pochi soldi da un calderaio genovese — essendo capitata sott'occhio a persona meno incolta, fu riconosciuta per quel che era, « monumento di veneranda vetustà », e segnalata per l'acquisto al Governo, che provvide a farla affiggere prima ad un muro di S. Lorenzo, poi nell'aula dei Padri del Comune ¹. La tavola bronzea — ormai nota sotto il nome di « Tavola di Polcevera », dal luogo del ritrovamento — recava un'antica iscrizione latina, che fu per la prima volta pubblicata a Parigi nel 1520, in una raccolta di opuscoli del Bracelli, e poi, nel 1528, riprodotta in traduzione italiana negli *Annali* del Giustiniani. Nel 1595, per ordine dei Padri del Comune, una copia in marmo della Tavola — assai difettosa per la trascrizione — fu ritratta a cura del notaio Giovanvincenzo Godano e di altri; e, prima e dopo di allora, le edizioni della *Sententia Minuciorum* — ché così, a buon diritto, fu intitolato il testo dell'iscrizione — si susseguirono numerose, sino a quella del Serra, e poi a quella del *Corpus* ².

¹ Per la documentazione sul ritrovamento della Tavola di Polcevera, cfr. SANGUINETI, *Iscrizioni della Liguria*, p. 357 sgg., e la letteratura citata alla nota seguente.

² Per le edizioni della *Sententia*, cfr. G. SERRA, *Mem. Accad. Imper. Genova*, 2, 1809, p. 89 sgg., e SANGUINETI, *Iscrizioni della Liguria*. Per l'edizione

Il testo della Tavola presenta in effetti per lo storico, come per l'archeologo, per il glottologo, per il giurista, un interesse eccezionale, che si è venuto rinnovando ed approfondendo, man mano che i ricercatori ne han scoperto il nesso con altri documenti della Liguria antica. Già per la sua data — il 117 a. C. — l'iscrizione si colloca fra i più cospicui monumenti dell'antica epigrafia latina³; e per quanto tocca, in particolare, il processo di romanizzazione della Liguria, la *Sententia* ci offre un materiale linguistico, economico, giuridico che — a un secolo dall'inizio della conquista — ci documenta nel vivo un momento cruciale per l'affermazione della *respublica* genuate. Ma dal latino della *Sententia* — già familiare e perfettamente ambientato nell'uso locale — come da tutto il contesto economico, giuridico, politico del documento, traspare ancora chiaramente, attraverso le nuove forme ed espressioni romane, una più intima sostanza, che è certo quella di una più antica Liguria. Preromano, così, ci appare per la maggior parte il ricco materiale toponomastico offertoci dalla *Sententia*, anche se i nomi di località citati nella Tavola hanno già trovato una trascrizione prettamente latina; preromana l'onomastica, anche se il patronimico ligure accenna ad evolvere in gentilizio romano, non ancora accompagnato da un *cognomen*. Ma — ciò che più importa — nelle formule giuridiche latine, che ripetono lo stile e l'uso romano, è facile scorgere un contenuto economico, sociale, politico, ben diverso da quello che riempie queste formule stesse nella Roma dei Gracchi, di tanto più avanzata sulla via dello sviluppo e della differenziazione sociale: sicché si è potuto, non senza ragione, affermare che, nella *Sententia*, noi ci troveremmo addirittura di fronte a « un testo di diritto ligure interpretato dalla giurisprudenza romana »⁴.

Certo è comunque che, sulla struttura e sui rapporti interni ed esterni delle comunità rurali nella Liguria antica, il testo della Tavola irraggia una luce chiara e diretta, che non trova riscontro in altri documenti di analoga materia. La relativa arretratezza dell'ambiente ligure

del *Corpus*, vedi C.I.L. I, 199 e V, 7749. Cfr. ancora il RUDORFF in *Zeitschrift für Rechtsgeschichte*, 1, 1861, p. 168 sgg.; GRASSI, *Tavola di Polcevera*; DESIMONI, *Tavola di bronzo ecc.*; CUROTTO, *Liguria antica*, p. 41 sgg., e *Fontes Iuris Romani Anteiustiniani*, vol. III, p. 504 sgg.

³ La data della sentenza arbitrale, resa « *ex senati consulto* » nella controversia insorta tra la comunità dei Genuati e quella dei Viturii, risulta dal testo della sentenza stessa (alle linee 4-5 dell'iscrizione), col riferimento agli Idi di dicembre, « *L. Caecilio Q. f(ilio) Q. Muucio Q. f(ilio) cos.* », cioè appunto il 13 dicembre del 117 a. C.

⁴ U. FORMENTINI, *Conciliaboli, pievi e corti nella Liguria di Levante*, p. 22.

ha fatto sì che — pur in epoca relativamente tarda, come quella della *Sententia* — un documento giuridico di romana precisione abbia potuto sorprendere quelle comunità rurali in una fase di sviluppo, alla quale si può altrove risalire solo per vie indirette, incertamente segnate da equivoche fonti letterarie o da dubbie interpretazioni analogiche. Di qui la particolare importanza documentaria della *Sententia*, che supera di molto l'ambito della regione e del tempo a cui essa più propriamente si riferisce, ed illumina tutta una fase dello sviluppo sociale delle più antiche popolazioni della Penisola.

Ma senza pregiudicare, qui, quel che vuol essere, appunto, il tema della nostra indagine, ci limiteremo, per ora, ad esporre in breve compendio l'occasione storica e l'oggetto della *Sententia*. Il testo non presenta, dal punto di vista linguistico, particolari difficoltà d'interpretazione; a parte alcuni arcaismi, alcuni idiotismi regionali⁵, ed alcune espressioni tecniche⁶, esso non ha dato luogo fra gli studiosi a gravi divergenze nella traduzione. Una esposizione sommaria della *Sententia* può costituire pertanto, ci sembra, la più utile introduzione ad una ricerca, che nel dibattito delle varie interpretazioni economiche, giuridiche, sociali, storiografiche dovrà sempre di nuovo riferirsi a questo documento fondamentale.

⁵ Cfr. in proposito B. TERRACINI, *Spigolature liguri*, p. 135 e 155, per un eventuale idiotismo come *castelum*, nel senso di « altura, altura fortificata », e passim.

⁶ Così, ad es., il *rectus* del « *recta regione* » (linea 8-9) o del « *rivo recto* » (linea 10) sono evidentemente da interpretare non nel senso più corrente e letterale, ma in quello tecnico, attribuito a questo termine nel linguaggio degli agrimensori. Cfr. SICULO FLACCO (nei *Gromatici*, ed. Lachmann, vol. I, p. 150): « *Rivus autem, quotiens finem facit, appellatur rivo recto* ». V. anche L. GRASSI, *Tavola di Polcevera*, pp. 425-430.

CAPITOLO I

LA SENTENTIA MINUCIORUM

Il testo riprodotto nella Tavola di Polcevera è — come è detto nelle prime linee (linee 1-5) dell'iscrizione stessa — quello di una sentenza resa nel 117 a. C., « *ex senati consulto* », da Quinto e Marco Minuci, designati arbitri nella controversia insorta tra le comunità liguri dei Genuati e dei Viturii⁷, a proposito dei confini e della condizione giuridica delle rispettive terre⁸. Gli arbitri disposero, sul luogo, la fissazione dei confini⁹; dopo di che, i rappresentanti delle parti vennero invitati a Roma, dove in loro presenza fu emanata la sentenza¹⁰.

1. - *Il testo della Sententia.*

Questa dispone, in primo luogo, che l'*ager privatus* del castello dei Viturii, liberamente vendibile e trasmissibile agli eredi, sia esente da gravami¹¹. Segue la minuta descrizione dei confini dell'*ager privatus* dei *Langates* (la comunità dei Viturii, alla quale specificamente la sen-

⁷ « ...de controuersiis inter Genuateis et Veiturios in re praesente cognouerunt, et coram inter eos controuersias composeiuerunt » (linea 1-2).

⁸ « ...et qua lege agrum possiderent et qua fineis fierent dixerunt » (linea 3).

⁹ « Eos fineis facere terminosque statui iuserunt » (linea 3).

¹⁰ « ubei ea facta essent, Romam coram uenire iouserunt. Romae coram sententiam ex senati consulto dixerunt... » (linea 4).

¹¹ « Qua ager priuatus casteli Vituriorum est, quem agrum eos uendere heredemque sequi licet, is ager uectigal nei siet » (linee 5-6).

tenza si riferisce), segnati da limiti naturali (fiumi ecc.) o da cippi terminali (...*ibi terminus stat*).

La descrizione dell'*ager privatus* nei suoi confini occupa le linee 6-13 dell'iscrizione. Segue, dalla linea 13 alla linea 23, la descrizione dei confini dell'*ager publicus* degli stessi *Langenses* (come qui, con la formante latina in *-enses*, vengono designati coloro che poco prima, alla ligure, son stati nominati come *Langates*)¹². Dopo di che, la sentenza passa a precisare la condizione giuridica dell'*ager publicus*. Quello che come tale è stato riconosciuto deve essere aperto al possesso e all'uso dei *castelani Langenses*¹³; ma per il possesso e l'uso dell'*ager publicus* i *Langenses* sono gravati da un *vectigal*, nella somma di 400 vittoriati, da versarsi alla comunità di Genova¹⁴. Nelle linee seguenti (linee 25-28) si prevede la possibilità della conversione di questo *vectigal* in un canone in natura, pari alla ventesima parte del raccolto del grano e alla sesta parte della produzione di vino¹⁵.

Ma non si arrestano a questo punto le disposizioni della sentenza, relative all'uso dell'*ager publicus*. Nelle linee 28-29, a coloro che — da data non posteriore al 1 agosto dell'anno in corso — possedessero una parte dell'agro pubblico, viene garantito il pacifico possesso ed il diritto di coltura del dato appezzamento; e ciò, sia nel caso che il possessore appartenga alla comunità dei *Virurii*, sia che egli sia un *Genuate*¹⁶. I singoli possessori, tuttavia, dovranno versare alla comunità dei *Langenses* un *vectigal*, proporzionato alla parte dell'*ager publicus* da essi occupata¹⁷. A prescindere da questa garanzia del diritto acquisito, riconosciuto a quanti, *Genuati* o *Virurii*, possedevano parte dell'agro pubblico alla data

¹² « *Agri poplici quod Langenses possident, hisce finis uidentur esse* » (linea 13).

¹³ « *Quem agrum poplicum iudicamus esse, eum agrum castelanos Langenses Veiturios po(s)idere fruique uidetur oportere* » (linee 23-24).

¹⁴ « *Pro eo agro uectigal Langenses Veituris in poplicum Genuam dent in anos singulos uic(toriatos) n(ummos) CCCC* » (linee 24-25).

¹⁵ « *Sei Langenses eam pecuniam non dabunt neque satis facient arbitratu Genuatum, quod per Genuenses mo(r)a non fiat quo setius eam pecuniam accipiant, tum quod in eo agro natum erit frumenti partem uicensumam, uini partem sextam Langenses in poplicum Genuam dare debent in annos singulos* » (linee 25-28).

¹⁶ « *Qui intra eos finis agrum posedet Genuas aut Viturius, qui eorum posedet k(alendis) Sextil(ibus) L. Caicilio Q. Muucio cos., eos ita possidere colereque liceat* » (linee 28-29).

¹⁷ « *Eis qui possidebunt uectigal Langensibus pro portione dent ita ut ceteri Langenses, qui eorum in eo agro agrum possidebunt fruunturque* » (linee 29-30).

del 1 agosto dell'anno in corso, la sentenza dispone tuttavia che, d'ora in poi, nessuno, Genuate o Viturio, possa essere immesso in possesso dell'*ager publicus*, se non per decisione della maggioranza della comunità dei *Langenses*¹⁸, e purché, a scopo di cultura, non intrometta nell'*ager publicus* altri, che non sia Genuate o Viturio¹⁹.

Nelle linee 32-35, seguono le disposizioni relative all'*ager compascuus*: questo — come il rimanente *ager compascuus* genuate — sarà aperto al pascolo delle greggi dei Genuati come di quelle dei Viturii; né alcuno vi potrà impedire la libera pastura, né far violenza a chi ve la eserciti, né altrimenti impedire che Genuati e Viturii ne traggano legna da ardere o da opera per il loro uso²⁰.

Quanto al *vectigal*, che i *Langenses* dovranno versare alla comunità genuate, esso dovrà esser corrisposto, per il primo anno, al primo gennaio dell'anno seguente; per quanto essi avranno goduto o godranno fino al 1 gennaio prossimo (del 116 a. C.), essi non potranno esser costretti ad alcuna prestazione²¹.

Dopo questa precisazione, relativa alla decorrenza del pagamento del *vectigal*, la sentenza passa a garantire il godimento dei prati, siti nell'agro pubblico e già prossimi alla falciatura nell'anno in corso, ai rispettivi possessori. Qui per la prima volta si fa esplicita menzione non solo dei *Vituries Langenses*, ma anche delle altre comunità degli *Odiates*, dei *Dectunines*, dei *Cauaturineis* e dei *Mentouineis*, alle quali vengono garantiti analoghi diritti: nessuno dovrà, loro malgrado, falciare o esercitare il pascolo o comunque usare dei prati suddetti²². Se poi

¹⁸ « Praeter ea in eo agro niquis posideto nisi de maiore parte Langensium Veituriorum sententia, dum ne alium intro mitat nisi Genuatem aut Veiturium colendi causa. Quei eorum de maiore parte Langensium Veiturium sententia ita non parebit, is eum agrum nei habeto niue frumino » (linee 30-32).

¹⁹ Cfr. il passo citato alla nota precedente.

²⁰ « Quei ager compascuos erit, in eo agro quo minus pecus (p)ascere Genuates Veiturosque liceat ita utei in cetero agro Genuati compascuo niquis prohibeto niue quis uim facito neue prohibeto quo minus ex eo agro ligna materiamque sumant utanturque » (linee 32-35).

²¹ « Vectigal anni primi k(alendis) Ianuaris secundis Veturis Langenses in poplicum Genuam dare debent. Quod ante k(alendas) Ianuar(ias) primas Langenses fructi sunt eruntque, uectigal inuitei dare nei debent » (linee 35-36).

²² « Prata quae fuerunt proxuma faeniseici L. Caecilio Q. Muucio cos. in agro poplico, quem Vituries Langenses possident et quem Odiates et quem Dectunines et quem Cauaturineis et quem Mentouines possident, ea prata inuiuis Langensibus et Odiatibus et Dectuninebus et Cauaturines et Mentouines, quem quisque eorum agrum possidebit, inuiteis eis niquis sicut niue pascat niue fruat » (linee 37-40).

gli appartenenti a queste comunità vorranno ridurre a prato altre terre in quell'agro pubblico, potranno farlo, purché non conseguano in tal modo un'estensione a prato maggiore di quella di cui han goduto nell'estate precedente²³.

A conclusione della sentenza, si dispone infine che i Viturii, giudicati o condannati nella controversia coi Genovesi, nel caso che siano detenuti, siano liberati; così pure si contempla la possibilità di opposizione alla sentenza arbitrale da parte di aventi causa. Seguono i nomi dei delegati delle due parti.

2. - *Gli arbitri romani.*

Già questa sommaria esposizione dell'oggetto della *Sententia* sarà bastata, ne siamo certi, al Lettore, per farsi un'idea della ricchezza di materiali economici, giuridici, politici che il testo in esame offre alla ricerca storiografica. Le attività agricole e pastorali delle comunità liguri, i loro rapporti interni ed esterni, il loro regime fondiario, ci si disegnano in questo documento con una precisione ben più immediata di quella che si possa ritrovare in una fonte letteraria. Due comunità liguri non ci vengono qui descritte da un fuggitivo visitatore, o da un geografo, uno storiografo, che attinga a fonti incerte e indirette; sono esse stesse che si contrappongono in giudizio, che ci additano l'oggetto della loro disputa, quelli che sono i loro interessi produttivi, politici, sociali; questioni di vita o di morte, per le quali si affrontano conflitti, forse sanguinosi, e poi il lungo viaggio dei legati a Roma, donde si attende il decisivo responso.

Sin dalle prime parole della *Sententia*, questa presenza di Roma nella controversia fra le due lontane comunità liguri ci appare come sottolineata nel nome dei due arbitri, chiamati a dirimerla. I due fratelli Minucii, Quinto e Marco, avevano con la Liguria dei rapporti meno occasionali, certo, di quelli che non possano derivare da una casuale designazione ad arbitri in una disputa. Ottant'anni prima, nel 197 a. C., un

²³ « *Sei Langueses aut Odiates aut Dectouines aut Cauaturines aut Mentouines malent in eo agro alia prata immittere defendere sicare, id uti facere liceat, dum ne ampliozem modum pratorum habeant quam proxuma aestate babuerunt fructique sunt* » (linee 40-42).

loro antenato, il console Quinto Minucio Rufo, che col suo collega era partito a vendicare il saccheggio della colonia romana di Piacenza (200 a. C.), aveva fatto di Genova il centro delle sue operazioni contro le tribù liguri del versante padano e contro i Galli Boi²⁴. La spedizione si era conclusa con un successo, sia pur discusso, delle armi romane: al console Minucio, dopo che le popolazioni liguri dei *Celelates*, dei *Cerdiciates* e degli *Ilvates* gli avevano fatto atto di sottomissione, erano toccati gli onori del trionfo *in monte Albano*, anche se l'opposizione dei tribuni della plebe gli aveva negato un più pieno riconoscimento dei suoi successi.

Le repressioni e le devastazioni, di cui Quinto Minucio aveva dato l'ordine in questa campagna, non sembrano, a prima vista, dover aver conciliato, a lui ed ai suoi discendenti, la simpatia delle popolazioni liguri: l'importante oppido gallo-ligure di *Clastidium* (l'odierna *Casteggio*), fra gli altri, era stato dato alle fiamme²⁵. Ma sarebbe profondamente errato considerare le tribù liguri del II secolo a. C. come solidali in un vincolo nazionale o statale, che le rendesse capaci di una reazione, o anche solo di atteggiamenti unanimi, di fronte a un'invasione o ad un'infiltrazione straniera. In realtà, quella che per i *Celelates*, per i *Cerdiciates*, per gli *Ilvates* appariva, ed effettivamente era, un'invasione ed una spedizione punitiva, significava per Genova — già da tempo stretta da vincoli di amicizia a Roma — l'apertura e la liberazione della via dei suoi traffici verso i caposaldi romani di Piacenza e di Cremona. La spedizione del 197 a. C. segna una data decisiva nell'ascesa della metropoli ligure, che grazie al suo successo, con la sottomissione delle genti ribelli dell'Appennino, poté inserirsi nella rete dei traffici del nascente impero di Roma: specie dopo che, nel 187 a. C., Piacenza fu ricordata a Rimini e all'Italia Centrale dalla *Via Aemilia*²⁶.

²⁴ LIVIO XXXII, 29. - Per le stirpi consolari e tribunizie dei *Minucii*, cfr. PAIS, *Diritto pubblico di Roma*, Serie III, p. 135 sgg.; PAULY-WISSOWA, vol. XV, s. v., p. 1937 sgg., e particolarmente 1162 sg., nonché l'importante volume dello SCULLARD, *Roman Politics (220-150 b. C.)*.

²⁵ LIVIO XXXII, 31. - Per i contrasti attorno al trionfo di Quinto Minucio Rufo, cfr. LIVIO XXXIII, 23, e PAIS, *Fasti Triumphales*, vol. I, p. 132 sg., nonché SCULLARD, *Roman Politics*, p. 104 sgg.

²⁶ Cfr. LAMBOGLIA, *Storia di Genova*, vol. I, p. 178 sgg.; CORRADI, *Le strade romane dell'Italia occidentale*, p. 17 sgg. Sui rapporti di solidarietà e di patronato, che venivano a stabilirsi fra determinate famiglie di conquistatori romani e popolazioni liguri, cfr. in LIVIO XLII, 7-9, il caso dei Liguri *Statielli*, che contro le vessazioni del console M. Popilio trovarono — su rogazione dei

Non può meravigliare, pertanto, che, nei confronti del console Quinto Minucio e dei suoi discendenti, le popolazioni dell'emporio genuate e della sua riviera avessero conservato sentimenti di deferente amicizia e di fiducia, che dovevano permettere ai due fratelli Minucii di esplicare nelle condizioni più favorevoli il loro delicato ufficio di arbitri. Non che, tuttavia, essi fossero designati a tale ufficio per compromesso tra le parti in causa: la Tavola ci attesta esplicitamente, fin dalle prime linee, che la sentenza è resa « *ex senati consulto* », a Roma, dove — dopo il sopralluogo degli arbitri — i *legati* dei Genuati e dei *Langates* vengono convocati per ascoltarla²⁷.

Non sembra, d'altra parte, come già rilevava il Rudorff, che gli arbitri componessero la lite per diritto d'impero, in virtù di quella pienezza di poteri che il Senato romano si arrogava sui popoli vinti e sui territori conquistati.

Espressioni come quella « *controversias composeuerunt* » hanno dato luogo, in passato, a diverse interpretazioni fra gli studiosi. Alcuni di questi, col Sanguineti (*Iscriz. Lig.*, p. 389), propendevano per un intervento di Roma in vista di un accomodamento amichevole, piuttosto che per « un taglio alla ricisa della spada di Temi ». Altri, col Grassi (*Tavola di Polcevera*, p. 416), ponevano piuttosto l'accento sul carattere obbligatorio che l'esecuzione della sentenza sembra avere, anche nei confronti di quella parte che fosse restata insoddisfatta. Il De Ruggiero, col suo studio su « *L'arbitrato pubblico in relazione col privato presso i Romani* », ha tolto il dibattito dal vicolo cieco in cui rischiava di esaurirsi, ponendo nel loro giusto rilievo le peculiarità dell'arbitrato pubblico. Sulla base del materiale documentario disponibile, il De Ruggiero ha mostrato d'altra parte come siano da distinguere tre tipi fondamentali di arbitrato pubblico: *a*) quello internazionale, che Roma è chiamata ad esercitare fra comunità o persone ad essa straniere; *b*) quello federale, che Roma è chiamata ad esercitare tra comunità strette ad essa in un *foedus*, ed eventualmente in virtù del *foedus* stesso; *c*) quello amministrativo, che Roma esercita nei confronti delle comunità da essa dipendenti. La *Sententia Minuciorum*, come vedremo, rientra — con alcune caratteristiche particolari — nel quadro del secondo tipo di arbitrato pubblico, quello federale: ed in questo quadro (che il De Ruggiero ha chiaramente definito) va interpretato il suo disposto²⁸.

due *Marcii* tribuni della plebe — un vigoroso appoggio in Senato (LIVIO XLII, 21-22; PAIS, *Fasti Triumphales*, vol. I, p. 171 sg., e SCULLARD, *Roman politics*, p. 194 sgg.).

²⁷ Cfr. il testo alla nota 10) del presente Capitolo. Ricordiamo che — secondo che ci attesta Ulpiano — « ... *sententia... dicta non coram litigatoribus non valetur* ». Per la funzione dei *legati* nei rapporti internazionali e nel pubblico arbitrato, vedi Iacopi, *Legatus* (in *Dizionario epigrafico*, s. v.), p. 501 sgg.

²⁸ DE RUGGIERO, *L'arbitrato pubblico in relazione col privato presso i*